



# COMUNE DI CAPRIGLIO

Provincia di Asti

---

Tel. 0141/997194  
Fax 0141/997194  
P.za della Vittoria 3  
14014 Capriglio (AT)

## REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

**APPROVATO CON  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 22 DEL 25/11/2005**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIARE N 34 DEL 29/11/2004**

della

**COMUNITA' COLLINARE**

**“Alto Astigiano”**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

## **Titolo I**

### **GENERALITA DEL REGOLAMENTO**

#### **Art.1:Limiti del regolamento.**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per i territori comunali di: Albugnano, Aramengo, Berzano San Pietro, Buttigliera d’Asti, Capriglio, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto, Mombello, Moncucco Torinese, Montafia, Moransengo, Passerano Marmorito e Pino d’Asti inclusi nella Comunità collinare “Alto Astigiano”.

#### **Art.2:Oggetto del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nei territori dei Comuni, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole, la salvaguardia del territorio e la realtà rurale nella sua globalità.

L'adozione di tale Regolamento coordinato ed in sintonia tra i Comuni inclusi nella Comunità collinare “Alto Astigiano”.ha lo scopo di evitare disparità di trattamento e di uniformare le regolamentazioni nei confronti di operatori e situazioni confinanti. Scopo finale è quello di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

#### **Art. 3:Organi preposti al servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco , dagli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti.

#### **Art.4:Ordinanze del Sindaco**

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni rispondenti al presente regolamento l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempimenti.

## **Titolo II**

### **RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI**

#### **Art. 5: Passaggio sui fondi privati**

E' proibito entrare o passare abusivamente, con mezzi meccanici, attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquisita o per aver attenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi

#### **Art.6: Passaggio su fondi comunali**

Per quanto riguarda il passaggio su terreni agricoli comunali, vale quanto riportato al punto 5.

E' vietato in ogni caso utilizzare per qualsiasi motivo, fondi o spazi di proprietà del Comune senza specifica autorizzazione. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere autorizzazione del Comune.

#### **Art.7: Sentieri panoramici**

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal proprietario e/o dal conduttore del fondo. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Tale passaggio non costituirà servitù di passaggio o diritto ad usucapione.

#### **Art.8: Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago**

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli fuoristrada di ogni genere senza specifico consenso del proprietario e/o del conduttori del fondo.

#### **Art.9: Sciami di api**

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante, agli allevamenti ed agli edifici.

Con richiamo alle disposizioni dell' articolo 924 del Codice Civile, le api sciamate potranno essere recuperate dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi o da altra persona da lui autorizzata soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

### **Art.10: Appropriazione di prodotti**

Con richiamo al Codice Penale , è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incarichi del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altri, il proprietario della coltivazione franata ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Se i frutti sono caduti da rami protesi sul fondo del vicino, questi appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

E' vietato recuperare le nocciole dilavate dai temporali e finite sui fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui, se non recintati, senza il consenso del proprietario o dell' avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continua.

### **Art. 11: Controllo su appropriazione dei prodotti**

Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé prodotti agricoli e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici Municipali per gli accertamenti del caso.

## **Titolo III**

### **PASCOLO, CACCIA, PESCA**

#### **Art.12: Pascolo degli animali**

Il pascolo su terreni altrui, privati e pubblici, è consentito esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 28 febbraio con il consenso del proprietario del fondo.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi coltivati o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito.

Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Qualsiasi spostamento di greggi entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente comunicato almeno 3 giorni prima della partenza, dal titolare del gregge e consegnati in Comune entro 2 giorni dall'arrivo

Il gregge deve comunque essere munito di autorizzazione sanitaria .

La richiesta d' autorizzazione all'insediamento dovrà essere corredata dal consenso dei proprietari dei fondi sui quali sarà esercitato il pascolo.

Occorrerà, altresì, indicare il numero dei capi costituente il gregge, tenendo presente che per ogni 100 capi l'allevatore dovrà disporre di un ettaro di prato necessario per il pascolo settimanale. E' richiesta l'indicazione dell'esatto recapito a cui inviare l'eventuale diniego di autorizzazione. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, commi 2, 3 e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su territorio pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

**Art.13: Attraversamento di centro abitato**

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie d'i bestiame d'i qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

**Art.14: Caccia e Pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

## **Titolo IV**

### **COSTRUZIONI E CASE RURALI**

**Art.15: Costruzione dei fabbricati rurali**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento d'i case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria e del regolamento edilizio.

**Art.16: Acque piovane e non**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali.

E' vietato produrre stillicidi di acque su fondi altrui, privati e pubblici.

Gli accessi su strade comunali, qualora posti in condizioni di accessi in forte pendenze, dovranno essere muniti di griglie tali da evitare allagamento o deposito di materiale sulle strade comunali.

**Art.17: Igiene dei fabbricati rurali**

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia-

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti e mantenuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti (D.L. 626/94 e successive integrazioni).

**Art.18: Stalle e concimaie**

Le stalle devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dal regolamento di igiene.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, lontane da corsi d'acqua, con platea impermeabile e raccolta di liquami.

E' vietato il deposito in mucchi su terreno agricolo.

#### **Art.19: Trasporto di letame**

Per il trasporto del letame e del liquame, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene.

Il letame potrà essere trasportato i. qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri e rimorchi in modo da escludere ogni dispersione.

La perdita accidentale del carico o di parte di esso, deve essere immediatamente rimossa.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

#### **Art.20: Annaffiamento con acque luride**

E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero di abitazione, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

Per la dispersione di acque di stalla, vale quanto riportato nella regolamentazione regionale.

#### **Art.21: Animali domestici e cani da guardia**

Gli animali domestici ed i cani da guardia di abitazioni, siti in prossimità delle strade, non devono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o la proprietà siano recintati in modo da impedire agli animali stessi di raggiungere la strada. Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi, in assenza di recinzioni, debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle proprietà vicine.

### **Titolo V**

#### **FOSSI, CANALI, DISTANZE-ALBERI, RAMI PROTESI, RADICI E SPONDE**

#### **Art.22: Libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade. Le piantagioni possono essere fatte tenendo la distanza di 5 metri dall'argine superiore dei corsi d'acqua pubblici.

#### **Art.23: Distanze per fossi,canali e alberi**

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi.Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali,la distanza va misurata dal punto di inizio della scarpata.

Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle distanze previste dall'allegato "A" al presente regolamento.

#### **Art.24: Regimazione delle acque**

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche. Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

#### **Art.25: Spurgo e pulizia fossi e canali**

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contigue e delle eventuali vie contigue.

La costruzione e la manutenzione degli attraversamenti dei fossi per l'accesso a proprietà privata sarà a carico del proprietario del fondo a cui è mirato l'accesso.

Gli attraversamenti dei fossi di strade comunali e vicinali che servono all'accesso di proprietà limitrofe, devono essere spurgate dai proprietari.

#### **Art.26: Scarti di lavorazione**

E' vietato gettare nei corsi d'acqua qualsiasi scarto di lavorazione.

#### **Art.27: Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade. I proprietari dei terreni coerenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo altresì di asportare le porzioni di terreno o di qualsivoglia altro materiale franato nella cunetta stradale o nel fosso. In caso di trascuratezza o di inadempimento da parte del proprietario o del conduttore, il Comune potrà provvedere direttamente ponendo in carico del trasgressore le relative spese, fermo restando la contravvenzione accertata.

#### **Art.28: Lavorazioni del terreno**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono seminare e lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 1,0 metri dal margine superiore del fosso della strada o della scarpata, in ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari e/o conduttori sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati.

E' fatto divieto di utilizzare la strada pubblica per fasi di voltata da operazioni colturali del fondo.

#### **Art.29: Dilavamento superficiale acque piovane**

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a ritocchino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

## **Titolo VI**

### **MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA**

#### **Art. 30 :Difesa contro le malattie delle piante e danni da deriva**

Allo scopo di difesa contro malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

1. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura , l'Autorità Comunale , d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio Fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta , disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi , dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato , per sostenere la lotta contro tali parassiti.

2. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente servizio Regionale e Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi , crittogame o , comunque, di malattie o deperimenti , che appaiano diffusibili o pericolosi , nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati

3. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione , senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

E' fatto divieto di effettuare trattamenti a colture, mediante atomizzatori e nebulizzatici, entro un raggio di 100 m da abitazioni, orti o colture che possono essere danneggiate.

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

Si ricorda la necessità di dotarsi di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i trattamenti a colture agricole mediante prodotti fitosanitari ricadenti nella I e II categoria.

#### **Art. 31: Contenitori di antiparassitari**

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.

#### **Art. 32- Residui di coltivazione**



Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del Mais, i tutoli e residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

### **Art.33 – Terreni ingerbiditi e vigneti incolti**

In caso di terreni ingerbiditi i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di terreno pulito di almeno 15 (quindici) m. Dai confinanti e dal ciglio delle strade comunali e vicinali.

Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa dovrà essere eseguita a cura, coattivamente, del Comune che poi si rivarrà per il rimborso delle spese, dal proprietari dei fondi ingerbiditi medesimi.

Previa perizia asseverata di un esperto in materia e procedura di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale e giuste disposizioni regionali vigenti in materia, è fatto obbligo al proprietari di estirpare i vigneti incolti, qualora non essendo trattati possano essere focolai di gravi infezioni.

Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere , il Comune potrà fare eseguire l'estirpo; in tal caso tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

## **Titolo VII**

### **MALATTIE BESTIAME**

#### **Art.34: Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di

#### **Art.35:Malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua, I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

## **Titolo VIII**

### **MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE**

#### **Art.36: Transito con messi cingolati**

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati, industriali ed agricoli, su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I

trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni , oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento

#### **Art.37: Strade comunali vicinali ed interpoderali non asfaltate**

Coloro che , transitando su strade comunali,in terra battuta, inghiaiate o asfaltate,con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese.

E' vietato altresì fare opere , depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali , in modo da pregiudicare il libero transito , nonché alterare le dimensioni , la forma e l'uso delle stesse.

#### **Art.38: Pulizia delle strade**

Su tutte le strade è vietato gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, nonché apportare o spargere fango o detriti depositati dalle ruote dei veicoli provenienti da accessi alterali e/o diramazioni.

I trasgressori sono tenuti alla pulizia e al riordino della strada a proprie spese. Nel caso i trasgressori non provvedessero, il Comune farà eseguire la pulizia ed il riordino della strada addebitando le spese ai trasgressori.

### **Titolo IX**

#### **DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA**

#### **Art.39: Colture agrarie e loro limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili , purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica , il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

#### **Art.40: Allevamenti**

L'eventuale allevamento di animali nei centri abitati è regolato dalle leggi vigenti, nel rispetto dell'igiene , della salute pubblica e della quiete.

### **Titolo X**

#### **ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI**

#### **Art.41: Accensione fuochi**

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade, senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza di sicurezza per case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. E' vietato accendere fuochi dal tramonto all'alba.

#### **Art.42: Prevenzione incendi**

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche, vicino alle case o pagliai o in prossimità di luoghi dove possano propagarsi le fiamme.

Eventuali danni arrecati saranno posti a carico di chi abbia provocato l'incendio.

Per la prevenzione incendi di fabbricati civili e rurali vale quanto riportato nel D.L.626/94 e successive integrazioni.

### **Titolo XI**

#### **TUTELA DELL'AMBIENTE**

#### **Art.43: Abbandono dei rifiuti**

E' vietato abbandonare, anche temporaneamente, rifiuti o detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici e privati, nonché in specchi e corsi d'acqua.

#### **Art.44: Combustione dei rifiuti**

E' severamente vietata la combustione dei rifiuti. Titolo XII

#### **Art.45: Tutela di piante di valore storico, ambientale e paesaggistico**

Nel caso esistano piante di valore storico, ambientale e paesaggistico, queste devono essere salvaguardate.

#### **Art.46: esecuzione del taglio dei boschi cedui**

Il bosco ceduo può essere tagliato dal 15 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.

Le modalità di taglio sono riportate nelle prescrizioni della polizia forestale.

### **Titolo XII**

#### **CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art.47: Violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dal Messo Comunale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, spetta in via prioritaria al personale della Polizia Municipale, della Polizia Locale dell'Unione, agli agenti e ufficiali<sup>1</sup> di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Giurate Ittiche, Venatorie ed Ecologiche<sup>2</sup>.

Spetta altresì la vigilanza sul regolamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative al personale volontario delle associazioni, operanti nei settori dell'ambiente e dell'agricoltura, che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente collinare.

Il personale volontario viene nominato<sup>3</sup> dall'Unione Collinare e svolge la sua attività sotto il coordinamento del Comandante del servizio di Polizia Locale dell'Unione.

#### **Art.48: Ripristino ed esecuzione d'ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista all'Allegato B del presente regolamento, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono. gli estremi della legge 267/2000.

#### **Art.49: Omissioni di ottemperanza**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 50,00.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione. della concessione o dell'autorizzazione.

#### **Art.50: Sequestro e custodia**

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare reazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito.

Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

### **Titolo XIII**

---

<sup>1</sup> Con il termine "Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria" vengono intesi tutti i soggetti contemplati dall'art. 57 commi 1,2,3, del Codice di Procedura Penale, inserendo soggetti come i corpi nazionali di polizia: Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale etc... e gli organismi di Polizia Locale che si occupano di vigilanza ambientale come la Polizia Provinciale, l'ARPA etc... .

<sup>2</sup> L'inserimento di soggetti come le guardie venatorie, ittiche ed ecologiche è stato compiuto da parecchi comuni della Regione e permette alle stesse guardie di contribuire alla tutela del territorio.

<sup>3</sup> non esiste alcuna normativa che obblighi coloro che operino volontariamente sull'applicazione dei regolamenti di Polizia Rurale a possedere la qualificazione di Guardia Particolare Giurata. essendo di competenza comunale l'emanazione di regolamenti quali Polizia Rurale, Mortuaria, Urbana etc... sono gli stessi enti a decidere a quali soggetti demandare il servizio di "vigilanza" sull'applicazione della norma.

Il volontario definito da questo articolo non sarà la Guardia Giurata rurale alla quale vengono attribuite qualifiche di P.G. ma bensì un soggetto che riveste la qualifica di Pubblico ufficiale art.357 c.p. e di agente di Polizia Amministrativa nei limiti attribuiti dal regolamento stesso.

Le procedure di nomina potranno essere previste dalle convenzioni ma dovranno necessariamente prevedere l'accertamento dell'assenza di precedenti penali, carichi pendenti e l'idoneità psico fisica.

Queste potranno essere accertate chiedendo all'aspirante agente la consegna dei certificati penale e dei carichi pendenti; la nomina potrà avvenire con un provvedimento amministrativo preso dal funzionario o dirigente individuato dal Presidente dell'UNIONE.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art.51: Entrata in vigore**

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Le eventuali correzioni ed i miglioramenti che si rendessero necessari antecedentemente alla scadenza minima di revisione, dovranno in ogni caso essere comunicati e proposti anche agli altri Comuni sopraindicati in modo che anch'essi possano, se del caso, recepirli.

### **Art.52: Deroga**

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade delle disposizioni del Codice Civile.

### **Art.53: Norme generali**

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.

## ALLEGATO A

### Distanze

Le distanze dai confini di proprietà da osservarsi , nel territorio comunale per le piantagione di alberi sono stabilite come segue (fatti salvi diversi accordi scritti fra i confinanti):

- metri NOVE (DODICI) per piante di alto fusto,
- metri CINQUE per le robinie con taglio al dodicesimo anno,
- metri DODICI per piantagioni di alto fusto, anche se interrotti da strade pubbliche,
- metri ZERO E CINQUANTA (UNO) per le viti, gli arbusti e le siepi con filari paralleli al confine,
- metri TRE per le viti, gli arbusti e le siepi con filari non paralleli al confine,
- metri QUATTRO per il nocciolo, gli alberi di non alto fusto e gli alberi da frutto di non alto fusto.

In aggiunta, le distanza di piante ad alto fusto devono essere:

- metri CINQUANTA dai fabbricati di civile abitazione,
- metri DODICI da vigneti e/o frutteti,
- metri TRENTA nel caso le piante siano posizionate a sud rispetto ai vigneti e/o frutteti.

Per la messa dimora di piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi e gli arbusti che devono avere una distanza minima di metri ZERO E CINQUANTA dal confine vicinale.

Le distanze dalle strade comunali e vicinali per la messa a dimora di alberi sono stabilite come segue:

- metri OTTO per le piante di alto fusto,
- metri CINQUE per gli alberi non di alto fusto compreso il nocciolo,
- metri TRE per le siepi, gli arbusti le viti e i frutteti.

E' vietato eseguire piantagioni, seminativi e canneti , sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità, se non previa verifica e autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolarne lo smottamento, previa richiesta e sopraluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita. Qualora ciò non avvenisse l'amministrazione Comunale provvederà a spese del proprietario.

## **ALLEGATO B**

### **Sanzioni**

**Art. 5: Passaggio sui fondi privati (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.6: Passaggio su fondi comunali (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.7: Sentieri panoramici (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.8: Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.9: Sciami di api (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.10: Appropriazione di prodotti (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50, salvo quanto previsto dal Codice Penale)**

**Art. 11: Controllo su appropriazione dei prodotti (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50, salvo quanto previsto dal Codice Penale)**

**Art.12: Pascolo degli animali (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50, salvo quanto previsto dal Codice Penale)**

**Art.13: Attraversamento di centro abitato (Codice della strada, art 184: € 33,60; art 15: € 19,95)**

**Art.14: Caccia e Pesca (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.15: Costruzione dei fabbricati rurali (Regolamento Edilizio e D.Lgs 380-2001, T.U. Edilizia)**

**Art.16: Acque piovane e non (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.17: Igiene dei fabbricati rurali (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.18: Stalle e concimaie (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.19: Trasporto di letame (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

- Art.20: Annaffiamento con acque luride (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.21: Animali domestici e cani da guardia (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.22: Libero deflusso delle acque (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.23: Distanze per fossi,canali e alberi (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.24: Regimazione delle acque (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.25: Spurgo e pulizia fossi e canali (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.26: Scarti di lavorazione (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.27: Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.28: Lavorazioni del terreno (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.29: Dilavam. superficiale acque piovane (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art. 30 :Difesa contro le malattie delle piante e danni da deriva (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art. 31: Contenitori di antiparassitari (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art. 32- Residui di coltivazione (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.33 – Terreni ingerbiditi e vigneti incolti (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.34: Obbligo di denuncia (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.35:Malattie contagiose (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**
- Art.36: Transito con messi cingolati (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**



**Art.37: Strade comunali vicinali ed interpoderali non asfaltate (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.38: Pulizia delle strade (CdS, art. 15: da € 19,95 a € 33,60 più ripristino)**

**Art.39: Colture agrarie e loro limitazioni (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.40: Allevamenti (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.41: Accensione fuochi (TULPS, art. 59: € 1032)**

**Art.42: Prevenzione incendi (C.P. art. 703)**

**Art.43: Abbandono dei rifiuti (Codice Penale più D.Lgs 22-97 art. 14 e 50: da € 51,00 a € 206,00 più ripristino dei luoghi)**

**Art.44: Combustione dei rifiuti (Codice Penale più D.Lgs 22-97 art. 14 e 50: da € 51,00 a € 206,00 più ripristino dei luoghi)**

**Art.45: Tutela di piante di valore storico, ambientale e paesaggistico (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**

**Art.46: Esecuzione del taglio dei boschi cedui (da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta a € 50)**